



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 122 DEL 9 MARZO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Avv. Luigi COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n. 30 della Società A.S.D.SEMINARA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Seminara Calcio – Rosarno Calcio* del 15.11.2015 - Campionato 3^Categoria-, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del calciatore LIGATO Daniele (Real Melicucco) fino al 2 MARZO 2016, squalifica del calciatore DELMIRO Ferdinando fino al 2 FEBBRAIO 2016, inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale della Società ARTUSO Marco Domenico fino al 2 MARZO 2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

con reclamo trasmesso il 10/12/2015 e contestualmente inviato alla società controinteressata, la quale non ha fatto pervenire controdeduzioni, la ASD Seminara Calcio ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara del campionato di terza categoria tra Seminara e Rosarno del 15/11/2015, la penalizzazione di due punti in classifica e ulteriori squalifiche ai tesserati.

In sintesi il giudice di prime cure ha accolto il ricorso del Rosarno Calcio sulla posizione irregolare del calciatore schierato dall'ASD Seminara Calcio con il n.5 ed identificato dall'arbitro con documento di identità come Delmiro Ferdinando, mentre sarebbe stato schierato Ligato Daniele, tesserato con il Real Melicucco.

Il Giudice Sportivo ha precisato che, nel corso del giudizio, l'arbitro ha ammesso di avere identificato il calciatore sulla base di una carta di identità apparentemente contraffatta, sulla quale vi era la foto tenuta con il nastro adesivo, mentre la società Seminara Calcio non ha ottemperato all'invito di esibire la carta di identità del calciatore Delmiro Ferdinando.

Con il reclamo in esame la società Seminara chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, con la conferma del risultato raggiunto sul campo e la revoca delle sanzioni, giustifica con un contrattempo il mancato invio del documento e contesta di non essere stata ascoltata dal Giudice Sportivo, nonostante ne avesse fatto regolare richiesta.

Nel merito eccepisce che non si sarebbe verificata alcuna irregolarità, tant'è che l'arbitro, pur avendo dichiarato di avere sospettato della manomissione di un documento, non ha adottato provvedimenti, né ha fatto menzione alcuna nel referto.

Davanti a questa Corte, la reclamante ha aggiunto di essersi messa a disposizione del direttore di gara e dei dirigenti avversari per chiarire ogni possibile equivoco, dichiarando di non sapere se le foto allegate al ricorso di primo grado si riferissero alla gara in esame.

Sentito a chiarimenti alla seduta del 25/1/2015, l'arbitro ha confermato di avere identificato il calciatore n.5 come Delmiro Ferdinando sulla base di una carta di identità che presentava la foto incollata con il nastro adesivo trasparente, che prima della

gara un dirigente della società Rosarno Calcio gli ha riferito di avere avuto notizia che il Seminara avrebbe fatto giocare un calciatore sotto falso nome, confermando la circostanza a fine gara, ma senza essere in grado di riferire quale calciatore fosse, e ha riconosciuto le foto a lui sottoposte in visione e il calciatore raffigurato come il presunto Delmiro Ferdinando, peraltro espulso al 44° del 2° tempo.

A questo punto la Corte Sportiva ha disposto l'acquisizione dei tesserini federali dei calciatori Ligato Daniele e Delmiro Ferdinando, rinviando per il prosieguo.

L'Ufficio Tesseramenti ha trasmesso copia del tesserino federale di Ligato Daniele, all'epoca dei fatti tesserato con il Real Melicucco e, successivamente, proprio con la ASD Seminara Calcio con la quale è attualmente tesserato, mentre ha comunicato che a nome di Delmiro Ferdinando non risulta emessa alcuna tessera federale.

Alla seduta del 15/2/2016 è stato nuovamente convocato l'arbitro per visionare la foto del tesserino federale di Ligato Daniele, ma non è potuto comparire a causa di un lutto che ha colpito la sua famiglia.

Riconvocato per la seduta odierna, l'arbitro ha riconosciuto nella foto del tesserino di Ligato Daniele il calciatore che ha preso parte alla gara Seminara Calcio – Rosarno Calcio del 15.11.2015 come Delmiro Ferdinando.

Devono, pertanto, ritenersi accertati i fatti per come ricostruiti dal Giudice Sportivo, e confermate le sanzioni inflitte alla società e ai tesserati, mentre deve dichiararsi l'inammissibilità del reclamo avverso la squalifica del calciatore Ligato Daniele, essendo all'epoca dei fatti tesserato con altra società.

Infine si precisa che è infondata la doglianza relativa alla presunta irregolarità del procedimento di primo grado per la mancata convocazione davanti al Giudice Sportivo, in quanto l'art.34, comma 6 del C.G.S. esclude espressamente il diritto delle parti di essere ascoltate nei procedimenti davanti al Giudice Sportivo.

P.Q.M.

-dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore LIGATO Daniele, in quanto all'epoca dei fatti tesserato con altra società;

-rigetta il reclamo nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.66 della Società SAN GIORGIO 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – Pro Pellaro 1921 del 24.1.2016 - Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore MANGLAVITI Davide in qualità di capitano fino al 27.1.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante;

ritenuto che il Direttore della gara in epigrafe, regolarmente convocato all'odierna seduta per rendere chiarimenti, non è potuto comparire per motivi di studio;

ritenuto legittimo il predetto impedimento;

ritenuta la necessità di sentire il predetto direttore di gara ai fini della decisione;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 04 APRILE 2016.

RECLAMO n.84 del Sig.SICILIA Diego (tesserato della Società A.S.D. Roglianese Calcio a 5)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 dell'11.2.2016 (squalifica fino al 30.6.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

ritenuto che le argomentazioni del reclamante non appaiono sufficienti a confutare la ricostruzione dei fatti come risultante dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;

ritenuto, tuttavia, che non si rinvergono le modalità tipiche del tentativo di aggressione nella condotta del calciatore che si avvicina con fare minaccioso all'arbitro per rivolgergli frasi offensive, minacciose e di vibrata protesta;

considerato che, pertanto, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore SICILIA Diego fino al 31/3/2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società A.S.D. Roglianese Calcio a 5 che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato.

RECLAMO n.87 della Società N.S.D. PROMOSPORT

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 18.2.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Promosport –Cotronei 1994 del 31.1.2016-Campionato Promozione-).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti il rappresentante della società reclamante, il legale della società resistente, l'arbitro e i due assistenti di gara; ritenuto che le questioni preliminari sollevate dalla Società Cotronei sono infondate sia perché l'originale del ricorso proposto dalla Società Promosport risulta debitamente sottoscritto, sia perché lo stesso ricorso, malgrado la sua sinteticità, contiene gli elementi minimi di ammissibilità circa le contestazioni sollevate alla decisione del primo giudice e alle conclusioni di cui si chiede l'accoglimento;

ritenuto, nel merito, che sia l'arbitro che il primo assistente hanno concordamente dichiarato senza alcuna incertezza che al 43' del secondo tempo la Promosport provvedeva a sostituire il nr.2(Martello Francesco) con il nr.14 (Gallo Giuseppe) e che, quindi, l'assunto della società reclamante (secondo cui il calciatore subentrato sarebbe stato il nr.16, erroneamente indicato con il nr.14, dal direttore di gara) è rimasto smentito da fonti di prova privilegiata, confermato dalla sottoscrizione del rapporto riepilogativo consegnato a fine gara alla Società;

ritenuto, pertanto, che la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.88 della Società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 SGS del 18.2.2016 (omologazione del risultato della gara Segato Viola – Audax Ravagnese del 14.2.2016- Campionato Giovanissimi Provinciali-).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la società ASD Audax Ravagnese ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara chiedendone la ripetizione per un presunto errore tecnico dell'arbitro;

ritenuto che ai sensi dell'art.29, comma 3, C.G.S. è competente il Giudice Sportivo, al quale peraltro il reclamo va preannunciato entro le ore 24,00 del giorno ferialo successivo allo svolgimento della gara (art.46, comma 1, C.G.S.);

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.89 della Società A.S.D. SEGATO VIOLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.64 SGS del 18.2.2016 (squalifica dell'allenatore CASSALIA Antonino fino al 18.8.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo, nel quale la ricorrente riconosce sostanzialmente gli addebiti, pur ridimensionandone la gravità, ma chiede una congrua riduzione della squalifica;

considerato che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all'allenatore CASSALIA Antonino fino al 18/5/2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.90 della Società A.S. JUVENTINA SIDERNO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.41 SGS del 25.2.2016 (squalifica dell'allenatore FIORENZA Giovanni fino al 24.9.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto arbitrale la condotta deve qualificarsi come offensiva e irrispettosa, con un atto di protesta di modesta violenza, per avere il Fiorenza afferrato l'arbitro per un braccio provocandogli forte temporaneo dolore;

considerato che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all'allenatore FIORENZA Giovanni fino al 25/4/2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 91 del Sig. MAZZOTTA Ottorino (tesserato della Società ASD Compensorio Lago Calcio)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 25.2.2016 (squalifica per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al reclamante e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MAZZOTTA Ottorino a DUE gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società ASD Compensorio Lago Calcio che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato.

RECLAMO n.92 del Sig.MADIA Francesco (tesserato della Società ASD Real Cerva)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (squalifica per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Madia Francesco e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MADIA Francesco a QUATTRO gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società ASD Real Cerva che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato.

RECLAMO n.93 della Società ASD REAL CERVA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (squalifica del calciatore MADIA Francesco per SEI gare effettive, squalifica del calciatore MERCURIO Antonio fino al 30.6.2016, ammenda di € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 14 marzo 2016;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 14 MARZO 2016.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi